

Scadenzario fiscale

Luglio 2015



Indicazioni generali sui termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni

Tutti i termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni, compresi gli elenchi Intrastat, **che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati di diritto al primo giorno lavorativo successivo.**

Scadenze con data variabile

Nel corso del mese scade:

- il termine di presentazione all'ufficio Iva della **dichiarazione di inizio attività ovvero di variazione dei dati**, per i soggetti che hanno iniziato, modificato o cessato l'attività nel corso del mese di marzo. La scadenza è trenta giorni dalla data dell'evento;
- il termine di consegna della **certificazione dei compensi ai dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno** e che ne facciano richiesta anticipata. In questo caso la certificazione va rilasciata entro 12 giorni dalla richiesta, diversamente la Certificazione Unica è da consegnare entro il 28 febbraio dell'anno successivo;
- il termine di 30 giorni **per regolarizzare le infrazioni commesse nel versamento relativo al mese precedente** usufruendo della riduzione a 1/10 della sanzione pari al 30% (ravvedimento operoso).

In evidenza questo mese

6

Proroga versamenti

Scade il termine, previsto dal DPCM 9 giugno 2015, per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unifica annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Dal 7 luglio e fino al 20 agosto 2015 i versamenti potranno essere eseguiti con la maggiorazione, a titolo di interesse, dello 0,40 per cento.

31**Modelli di dichiarazione 770/2015 semplificato e ordinario – Presentazione**

Scade il termine per la presentazione, mediante servizio telematico, direttamente o tramite soggetti incaricati, del modello di dichiarazione 770-ordinario e 770-semplificato.

Le altre scadenze del mese

15**IVA - Emissione e registrazione di fatture**

Scade il termine per l'emissione e la registrazione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documenti di trasporto e alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente, nei confronti del medesimo soggetto (art. 21, D.P.R. 633/72 come modificato dalla L. 228/2012). La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni.

15**IVA – Annotazione del documento riepilogativo**

Scade il termine per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad euro 300 emesse nel mese precedente.

15**IVA - Intracee - Fatture per acquisti comunitari**

Scade il termine per la registrazione delle fatture per acquisti da Paesi Cee ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese (art. 47, D.L. 331/93 come modificato dalla L. 228/2012).

15**IVA – Intracee - Fatture per cessioni intracomunitarie**

Scade il termine per l'emissione e la registrazione delle fatture relative alle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

Le fatture devono essere registrate con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni (artt. 46 e 47, D.L. 331/93 come modificati dalla L. 228/2012).

15**IVA - Intracee – Autofattura per mancato ricevimento della fattura dal fornitore comunitario**

Scade il termine per l'autofatturazione nel caso di acquisti di beni da altro Paese Cee intervenuti nel mese di aprile, per i quali non sia giunta la fattura del fornitore comunitario entro giugno (art. 46, D.L. 331/93 come modificato dalla L. 228/2012). La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di giugno.

16

Accise – Versamento

Scade il termine di versamento delle accise sui prodotti energetici diversi dal metano immessi in consumo nel mese di giugno.

16

IVA – Liquidazione mensile – Versamento

Scade il termine entro cui i soggetti Iva devono effettuare la liquidazione mensile dell'Iva dovuta per il mese di giugno. Entro lo stesso termine, deve essere effettuato il versamento, se di importo superiore a euro 25,82, altrimenti il versamento va effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

16

IVA – Imposta risultante dalla dichiarazione annuale – Versamento quinta rata

Per i contribuenti che versano a rate il saldo Iva 2014 risultante dalla dichiarazione annuale, scade il termine per il versamento della quinta rata con applicazione degli interessi.

16

IVA – Contribuenti mensili con contabilità affidata a terzi

I contribuenti Iva mensili, che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. 100/98, devono effettuare il versamento dell'Iva dovuta per il mese precedente in base alle registrazioni del secondo mese precedente.

16

Versamento unico - Scade il termine entro cui:

- *i sostituti di imposta devono versare con modalità telematiche (F24 on line, F24 cumulativo, home banking) le ritenute su:*
 - retribuzioni di lavoro dipendente o compensi ad esse assimilati (compresi i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi) corrisposti nel mese precedente;
 - compensi di lavoro autonomo pagati nel mese precedente;
 - cedole obbligazionarie scadute nel mese precedente, anche se non pagate;
 - provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio pagate nel mese precedente;
 - premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente;
 - interessi pagati nel mese precedente a residenti all'estero ovvero a soggetti diversi dalle imprese;
 - dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati di 1° luglio 1998;
 - *i sostituti di imposta devono versare telematicamente (F24 on line, F24 cumulativo, home banking) alla Regione di competenza con il cod. trib. 3802:*
-

-
- la rata trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di giugno dell'addizionale regionale all'Irpef calcolata all'atto delle operazioni di conguaglio effettuate in dicembre nei confronti dei dipendenti;
 - per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, l'addizionale regionale all'Irpef calcolata all'atto delle operazioni di conguaglio di fine anno 2014 in un'unica soluzione, nonché l'addizionale regionale all'Irpef sui redditi 2015 risultante dal conguaglio effettuato nel mese di giugno.

La Regione di competenza è individuata con riferimento al domicilio fiscale del dipendente al 1° gennaio 2014 per l'addizionale relativa all'anno 2014 e con riferimento al domicilio fiscale del dipendente alla data di cessazione del rapporto per l'addizionale relativa all'anno 2015.

- *i sostituti d'imposta devono versare telematicamente (F24 on line, F24 cumulativo, home banking) ai Comuni di competenza (D.M. 5 ottobre 2007 e Ris. Ag. Entrate 12 dicembre 2007, n. 368/E) con i cod. trib. 3848 (saldo) e 3847 (acconto):*
 - la rata relativa al saldo dell'addizionale comunale all'Irpef dovuta per il 2014 trattenuta dalla retribuzione corrisposta in giugno e calcolata all'atto delle operazioni di conguaglio effettuate in dicembre nei confronti dei dipendenti;
 - la rata trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di giugno dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef per il 2015 pari al 30% dell'addizionale comunale dell'anno precedente;
 - per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, l'addizionale comunale all'Irpef calcolata all'atto delle operazioni di conguaglio di fine anno 2014 in un'unica soluzione, nonché l'addizionale comunale all'Irpef sui redditi 2015 risultante dal conguaglio in corso d'anno effettuato nel mese di giugno.

Il Comune di competenza coincide con quello del domicilio fiscale del dipendente al 1° gennaio 2014 per l'addizionale relativa al 2014 e al 1° gennaio 2015 per quella relativa al 2015.

IVA – Intrastat mensile e trimestrale

25

Scade il termine per la presentazione agli uffici doganali, esclusivamente per via telematica, degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente (contribuenti mensili) o nel trimestre precedente (contribuenti trimestrali).

IVA – Editori

31

Gli editori devono procedere all'annotazione negli appositi registri delle indicazioni previste dal D.M. 9 aprile 1993 relative al mese precedente.

31**IVA - Enti non commerciali – Acquisti intracomunitari**

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione e il versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente (art. 49, D.L. 331/93 come modificato dalla L. 228/2012).

31**IVA - Fatturazioni e registrazioni**

Scade il termine di fatturazione e registrazione per le operazioni effettuate nel mese di giugno tramite filiali o sedi secondarie, contratti estimatori e altre operazioni di cui al D.M. 18 novembre 1976, e il termine di fatturazione delle operazioni con prezzo determinato nel mese di giugno ai sensi del D.M. 15 novembre 1975.

31**IVA – Richieste di rimborsi infrannuali**

Scade il termine per la presentazione della domanda di rimborso del credito IVA relativo 2° trimestre dell'anno per i contribuenti in possesso dei requisiti.

31**IVA - Agenzie di viaggio**

Scade il termine per l'annotazione dei corrispettivi relativi al mese precedente ai sensi del D.M. 30 luglio 1999 n. 340.

31**IVA - Trasporti pubblici urbani di persone**

Scade il termine per la registrazione, nello speciale registro, delle provvigioni corrisposte ai venditori autorizzati nel mese di giugno, da fatturare entro il successivo 5 agosto (DM 5 maggio 1980).

31**IRES e IRAP – Soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare - Acconto**

Per le società di capitali per le quali il mese di luglio è l'undicesimo mese dell'esercizio sociale, scade il termine per il pagamento della seconda o unica rata di acconto Ires e Irap.

Contatti

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, fax 0258370334, e-mail fisc@assolombarda.it